

CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA N. 6 DEL 4 AGOSTO 2014

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI

- **Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento**

Il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 46/14 si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06: trattasi pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del D.Lgs. 46/2014. I suddetti Gestori devono presentare istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale entro il 7 settembre 2014, onde consentire all'Autorità Competente di rilasciare l'A.I.A. entro il 7 luglio 2015.

- **Applicazione dell'istituto del riesame (art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006)**

In materia, la Regione Lombardia individua le seguenti casistiche:

- per le AIA in vigore alla data dell'11 aprile 2014 sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ma è necessario che *“la ridefinizione della validità dell'autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente”*;
- relativamente alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo al 10 aprile 2014, non permane in capo ai Gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi, il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere;
- i procedimenti in corso, avviati prima del 10 aprile 2014, devono essere adeguati alle nuove disposizioni normative facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti.

- **Presentazione della relazione di riferimento**

Nelle more dell'emanazione del decreto in corso di definizione da parte del MATTM, le Autorità competenti possono concludere i procedimenti in corso indicando che la trasmissione della citata relazione potrà avvenire con i tempi e con i contenuti stabiliti dal citato decreto.

- **Attività tecnicamente connessa**

Sulla definizione di attività tecnicamente connessa viene stabilito che le attività connesse vengono incluse nel sistema autorizzatorio dell'A.I.A. e che pertanto l'attività tecnicamente connessa e coinsediata, che ai sensi della nuova definizione di installazione viene considerata parte dell'installazione stessa, non ricade nell'obbligo di presentazione dell'A.I.A. Tali attività connesse saranno prese in considerazione in occasione del primo riesame dell'attività IPPC principale.

- **Applicazione del Tariffario Regionale (DGR 4626/2012).**

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sull'installazione andrà effettuato con le seguenti tempistiche:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella G.U. dell'UE decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Al riguardo la circolare precisa che *“Fino al rilascio del primo provvedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies “Rinnovo e Riesame” del D.Lgs.152/06, si ritiene che il termine di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo medesimo debba essere riferito alla data di rilascio dell'AIA in essere ai sensi delle disposizioni normative vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014”*.

Per quanto concerne nello specifico il regime tariffario, la circolare prevede che nelle more dell'emanazione del Decreto del MATTM (previsto entro il 12 ottobre 2014), sulle modalità e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti per le A.I.A., resta fermo quanto stabilito dal D.M. 4 aprile 2008. Sullo specifico punto la Circolare della Regione Lombardia fornisce specifici chiarimenti in ordine alla disciplina del transitorio necessaria al fine di coordinare disposizioni previgenti e quelle successive.

- **Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD**

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati eventualmente quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.

- **Capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti e applicazione del "Limite legale"**

Riguardo all'applicazione del concetto di "*limite legale*" alla capacità potenziale di cui alla circolare ministeriale del 13 luglio 2004 (in allegato alla presente), la circolare della Regione Lombardia specifica che, nel caso delle attività di gestione di rifiuti, i predetti limiti possono costituire limite legale all'attività di gestione degli stessi.

- **Transcodifica Rifiuti**

La Regione ha altresì predisposto uno schema di "transcodifica" per coniugare le attività richiamate nel D.Lgs. 46/2014 con l'allegato Allegato B e C alla Parte IV

- **Garanzie Finanziarie**

Per le installazioni già autorizzate A.I.A., le garanzie finanziarie previste all'art. 29 *sexies*, comma 9–*septies* del D.Lgs. 152/06, dovranno essere prorogate fino alla nuova validità dell'autorizzazione, maggiorata di un anno, fatte salve diverse indicazioni relative alle attività di discarica. Il gestore dovrà provvedere ad adeguare la durata della garanzia entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza dell'AIA originaria (se ad es. l'AIA avrebbe dovuto scadere il 15 giugno 2015, la garanzia dovrà essere prestata entro il 15 marzo 2015).

- **Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento**

Per quanto riguarda le capacità di incenerimento, il Regime rimanda alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D.Lgs. 152/06.

- **Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici**

Per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, la Regione rimanda alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 209/2003, con specifico richiamo al termine inglese "shredder" ed escludendo, a titolo di esempio, gli impianti che effettuano operazioni di cesoiatura e/o altre operazioni similari quali tranciatura o taglio delle parti metalliche.

- **Chiarimenti in merito alla definizione di "scorie e ceneri"**

Con riferimento all'Al. VIII alla Parte Seconda, punto 5.3, lett. b), punto 3, ("trattamento di scorie e ceneri"), ai fini dell'applicazione dell'AIA, le scorie e ceneri ("slags and ash" nel testo inglese consolidato della Direttiva 2010/75/UE) sono da intendersi quelle provenienti dai processi termici, restano pertanto esclusi dall'AIA gli impianti di trattamento di "scorie di cemento" (CER 17 01 06* e 17 01 07).